Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 aprile 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 9 luglio 1936-XIV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 aprile 1931, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Bazzano Enea, di Cesare.

(1194)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 marzo 1937-XV, n. 446.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, concernente l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, concernente l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 25 marzo 1937-XV, n. 447.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 448.

Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371, che istituisce il Commissariato per il turismo;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, che trasferisce al Sottosegretariato per la stampa e la propaganda le attribuzioni del Commissariato per il turismo;
Visto il R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che istituisce il Ministero per la stampa e la propaganda;
Visto il testo unico delle leggi di P. S., approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, ed il regolamento per la loro applicazione, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al disciplinamento delle guide, secondo la mozione votata dalla Corporazione dell'ospitalità nella sua prima sessione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 252 del regolamento, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62, per l'esecuzione della legge di P. S. è, per la parte che riguarda le guide, i corrieri e gli interpreti, sostituito dal seguente:

« Per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio della professione di guida, di interprete e di corriere, di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di P. S. 18 giugno 1931-IX, n. 773, il prefetto della Provincia costituirà una Commissione esaminatrice formata da:

1) un consigliere di Prefettura, con funzioni di presidente;

2) un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale per il turismo);

3) un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti);

4) un rappresentante degli enti locali (pubblici o privati) possessori di musei, gallerie, ecc.);

5) un docente per le lingue estere per le quali vi siano esaminandi, da designare dal Ministero dell'educazione nazionale;

6) un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;

7) un funzionario di P. S. quale segretario.

E' in facoltà del prefetto di nominare, su designazione dei podestà dei Comuni interessati, o del Ministero dell'educazione nazionale o del Ministero per la stampa e la propaganda, membri aggregati alla Commissione con voto consultivo ».

Art. 2.

L'art. 254 del regolamento, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di P. S. per la parte che riguarda le guide, i corrieri e gli interpreti, è sostituito dal seguente:

« L'esame di cui al precedente articolo ha luogo di regola ogni anno, sempre che nel ruolo, di cui al seguente art. 6 vi sia un congruo numero di vacanze.

Per esservi ammesso il candidato deve farne domanda al prefetto indicando la professione che intende esercitare, la località ed il territorio per il quale chiede l'autorizzazione, le lingue sulle quali intende essere esaminato e produrre i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato generale del casellario giudiziario;

c) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente esente da difetti ed idoneo all'esercizio della professione cui aspira;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di iscrizione al P. N. F.;

f) certificato di licenza da una scuola media inferiore od equipollente;

g) quietanza dell'eseguito versamento, presso il conto corrente della Prefettura, della somma di L. 100 quale concorso nelle spese di esame.

Non possono essere ammessi agli esami coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 11 e dal secondo capoverso dell'art. 123 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 773, o che, a giudizio del prefetto, non risultino di buona condotta.

Dalla presentazione del certificato di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono dispensati coloro che richiedono la licenza di corriere se siano sudditi di Stati con i quali esistano accordi di reciprocità ».

Art. 3.

L'art. 253 del regolamento, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di P. S. per la parte che riguarda le guide, i corrieri e gli interpreti, è sostituito come segue:

« L'esame è orale e verte:

1) *per le guide*: sulla illustrazione storico-artistica delle opere d'arte, dei monumenti, delle cose archeologiche e sulle bellezze naturali delle località in cui il candidato aspira ad esercitare la professione di guida, nonchè su una o più lingue straniere indicate dal candidato.

2) *per i corrieri*: su elementi di geografia turistica, sui regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica;

3) *per gli interpreti*: sulla lingua o sulle lingue straniere indicate dal candidato ».

Art. 4.

Un programma particolareggiato delle materie di esame, sulla base delle disposizioni del precedente articolo e delle cognizioni specifiche necessarie all'esercizio della professione, dovrà essere predisposto dall'Ente provinciale per il turismo, di concerto con la Sovraintendenza per l'antichità e belle arti e da essi sottoposto per l'approvazione al Ministero per la stampa e la propaganda ed al Ministero dell'educazione nazionale, rispettivamente. Tale programma dovrà essere comunicato a tutti coloro che presenteranno domanda di ammissione agli esami ed a chiunque altro lo richieda e dovrà altresì essere incluso nel bando di concorso quando esso fosse pubblicato.

A cura dell'Ente provinciale per il turismo e della Sovraintendenza per le antichità e le belle arti (qualora essi lo giudichino opportuno) potrà, con la cooperazione di funzionari del Ministero dell'educazione nazionale, essere tenuto, nel periodo che intercorre fra l'annuncio e l'epoca della sessione di esami, un corso di lezioni preparatorie.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice dovrà chiedere per il tramite dell'autorità di P. S., dell'Ente provinciale per il turismo e delle Federazioni di categoria, opportune informazioni sulla specifica attitudine fisica dei candidati.

Art. 6.

Per ogni Provincia il prefetto, sentito l'Ente provinciale per il turismo e le organizzazioni sindacali di categoria, stabilirà il numero massimo di guide, interpreti e corrieri da essere consentito per ogni località, e disporrà per la loro iscrizione in appositi ruoli, i quali dovranno annualmente essere sottoposti a revisione in occasione del rinnovo delle licenze.

Art. 7.

E' fatto divieto alle guide, agli interpreti ed ai corrieri di esercitare nei confronti dei turisti attività estranee alla loro professione e principalmente quelle di carattere commerciale. Il divieto comprende l'esercizio di ogni attività in concorrenza alle agenzie di viaggio quale la funzione di corrispondenti di altre organizzazioni estere o nazionali e l'accaparramento diretto od indiretto di clienti per conto di alberghi, imprese di trasporti e simili.

Art. 8.

Salvo quanto di competenza dell'autorità di P. S. la vigilanza ed il controllo sulla attività professionale delle guide, interpreti e corrieri, spetta al Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 9.

La revoca della licenza concessa a guide, interpreti e corrieri, oltre che per iniziativa dell'autorità di P. S. potrà essere disposta anche su richiesta del Ministero per la stampa e la propaganda quando, per segnalazioni avute dai propri organi, oppure a seguito di reclami, o per constatata inefficacia di ammonizioni precedenti o per sopravvenuta dimi-

nazione della capacità del titolare, o per altra causa, esso Ministero reputi la misura necessaria o utile nell'interesse del turismo.

E' estesa al Ministero dell'educazione nazionale la facoltà di chiedere la revoca della licenza di P. S. alle guide, interpreti e corrieri che se ne fossero resi immeritevoli.

Art. 10.

Le tariffe per la retribuzione delle guide, interpreti e corrieri sono fissate su richiesta e proposta del Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale per il turismo), sentito il parere delle organizzazioni interessate, dalla Corporazione dell'ospitalità ai sensi dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1934-XIII, n. 163, ed avranno effetto obbligatorio.

Art. 11.

La licenza di P. S. di cui al presente decreto, dovrà specificare la professione per la quale l'abilitazione è stata accertata e, per le guide, anche la località ed il territorio.

Art. 12.

Le guide munite di licenza, quando accompagnano visitatori, saranno ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, ecc., delle località o del territorio per i quali sono autorizzate, appartengano essi allo Stato, ad enti locali od a privati, durante le ore di apertura al pubblico.

Art. 13.

Le disposizioni di cui all'art. 123 della legge di P. S. 18 giugno 1931-IX, n. 773, non si applicano ai corrieri provenienti dall'estero in accompagnamento di stranieri, per i quali sarà sufficiente una attestazione dell'autorità consolare italiana del paese di provenienza.

Essi dovranno però uniformarsi alle altre disposizioni vigenti per i corrieri nazionali, eventualmente richiedendole all'Ente provinciale per il turismo nella prima o più prossima località di fermata nel Regno.

Nella stessa località essi dovranno anche produrre in visione al questore l'attestazione consolare di cui al primo capoverso di questo articolo ed ottenere il visto.

Art. 14.

Per la prima applicazione delle presenti disposizioni, il rinnovo annuale della licenza di P. S. sarà subordinato alla produzione del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *f*); potrà tuttavia essere concesso il rinnovo della licenza alle guide, interpreti e corrieri, che non lo possedessero, facendo però loro ingiunzione di sottoporsi nuovamente, nella più prossima sessione di esami, all'esperimento prescritto dall'art. 1. Le Commissioni, per esprimere il loro giudizio, terranno conto della passata attività del candidato e la mancanza a di lui carico di addebiti, derivanti o non da lagnanze o reclami, costituirà elemento favorevole per la riconcessione della licenza.

Art. 15.

Fino a quando non venga diversamente stabilito rimangono in vigore per le guide alpine e i portatori alpini — ai quali non sono applicabili gli articoli 1, 2 e 3 di questo decreto — le disposizioni di cui agli articoli 252, 253 e 254 del vigente regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi di P. S.

Art. 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — BOTTAI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1937-XV, n. 449.

Temporanee deroghe ad alcune disposizioni del R. decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, concernente la classificazione ufficiale degli oli di oliva.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, che stabilisce le classificazione ufficiale degli oli di oliva;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare temporanee deroghe ad alcune disposizioni del suddetto Regio decreto-legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al termine che sarà stabilito con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per le corporazioni:

a) il limite massimo di acidità consentito per gli oli di oliva commestibili a norma del 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, è elevato al cinque per cento di acidità espressa in acido oleico;

b) l'uso della denominazione di « olio di oliva » è consentito per i prodotti indicati al n. 3 dell'art. 1 e al secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, i quali contengano non più del cinque per cento di acidità espressa in acido oleico.

Art. 2.

Il divieto sancito nel secondo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, ha effetto dal 1° luglio 1937.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle contenute nel R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione dello stesso decreto-legge o riguardanti materie in esso disciplinate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1937-XV, n. 450.

Autorizzazione della spesa di L. 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ai mezzi finanziari occorrenti per rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero;

Vista la legge 16 aprile 1936, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1936-37 è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Cap. n. 105-*bis* (nuova istituzione). — Spese per rimboschimenti da eseguire per celebrare la fondazione dell'Impero.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1937-XV, n. 451.

Provvedimenti per disciplinare l'intervento dello Stato nella industria delle costruzioni navali di preminente interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare, mediante opportune provvidenze legislative, un controllato ordinamento dell'industria delle costruzioni navali adeguato alle preminenti esigenze della difesa nazionale e rispondente agli interessi di ordine sociale;

Vista la Dichiarazione IX della Carta del Lavoro;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le corporazioni e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Società anonime per azioni esercenti l'industria delle costruzioni e dell'allestimento di navi da guerra e mercantili, il cui capitale azionario risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci non sia inferiore a 100 milioni di lire.

Art. 2.

Con decreti del Capo del Governo emanati di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno determinate le Società che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, nelle quali l'Istituto per la Ricostruzione Industriale non abbia già una partecipazione azionaria di oltre la metà del capitale.

Le azioni costituenti il capitale di queste Società sono sostituite, ad ogni effetto, da pari numero di azioni di una nuova serie, aventi le stesse caratteristiche e lo stesso valore nominale.

Dalla data di pubblicazione del decreto del Capo del Governo sono vietate, sotto pena di nullità, tutte le contrattazioni delle azioni sostituite.

Le nuove azioni sono attribuite in proprietà all'Istituto per la Ricostruzione Industriale, il quale corrisponderà ai portatori delle azioni sostituite un indennizzo determinato come all'art. 7 e seguenti.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo del Governo, i certificati rappresentativi delle nuove azioni, che recheranno la firma di due degli amministratori,

saranno consegnati all'Istituto per la Ricostruzione Industriale mediante deposito da effettuarsi presso la filiale della Banca d'Italia del luogo ove la Società ha sede legale.

Art. 3.

Tante azioni della serie emessa a norma dell'art. 2 che assicurino almeno la metà dei voti spettanti all'intero capitale azionario, dovranno essere conservate dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale fino al 31 dicembre 1942.

Le azioni eccedenti il suddetto quantitativo sono utilizzate dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale, in primo luogo, per effettuare il cambio di cui al successivo art. 9 nei confronti degli attuali azionisti che ne faranno richiesta; quelle che rimarranno disponibili, dopo compiuta tale operazone di cambio, potranno essere cedute a terzi.

Fino a quando l'Istituto per la Ricostruzione Industriale conserverà la maggioranza azionaria ai sensi del primo comma del presente articolo, gli azionisti di minoranza presenti all'assemblea generale avranno diritto di eleggere, con votazione separata, due membri del Consiglio di amministrazione per ciascun quinto, da essi rappresentato, dei voti spettanti all'intero capitale azionario.

Nelle votazioni separate risulteranno elette le persone che avranno ottenuto la maggioranza dei voti.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, verranno disciolti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci delle Società di cui all'art. 2, e le relative attribuzioni saranno devolute ad un Consiglio di amministrazione e ad un Collegio sindacale provvisori.

Con lo stesso decreto sarà determinato, anche in deroga alle disposizioni dello statuto sociale, il numero dei componenti il Consiglio provvisorio, e ne saranno nominati i componenti; saranno altresì nominati tre sindaci effettivi e due supplenti, e designato il presidente del Collegio sindacale.

I nuovi amministratori e sindaci potranno essere scelti anche fra i membri del Consiglio e del Collegio sindacale cessanti.

Fino a quando non si renda applicabile il successivo art. 5, sarà provveduto con la stessa procedura alla nomina di consiglieri o di sindaci provvisori in sostituzione di quelli che, per qualsiasi ragione, venissero a cessare di carica.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione provvisorio entra in carica alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di nomina emesso a norma dell'articolo precedente. Entro dieci giorni il Consiglio di amministrazione cessante dovrà fare consegna ad esso della amministrazione sociale.

Il Consiglio di amministrazione provvisorio dura in carica fino alla nomina, da parte dell'assemblea dei nuovi azionisti, del Consiglio di amministrazione definitivo. Tale assemblea è convocata dal Consiglio provvisorio entro tre mesi dalla sua nomina. Essa deve deliberare, fra l'altro, le modificazioni da apportare allo statuto sociale in armonia con le disposizioni del presente decreto, determinando il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione definitivo, che non potrà essere inferiore a nove nè superiore a undici, e del Collegio sindacale che dovrà essere composto di tre o cinque sindaci effettivi e due supplenti.

La stessa assemblea provvederà alle conseguenti nomine.

Art. 6.

Le azioni sostituite delle Società di cui all'art. 2 dovranno essere depositate presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale mediante consegna ad una filiale della Banca d'Italia avente sede in un capoluogo di Provincia, che provvederà ad annullarle mediante perforazione, rilasciando una ricevuta dell'avvenuto deposito ed una speciale certificazione che terrà luogo delle azioni ai fini previsti dall'art. 7, lettera *c*), e che sarà consegnata all'Istituto per la Ricostruzione Industriale al momento dell'incasso dell'indennizzo di cui agli articoli 7 e 8.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo del Governo di cui all'art. 2, i possessori delle azioni sostituite dovranno rimettere all'Istituto per la Ricostruzione Industriale - Roma - a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la ricevuta di deposito rilasciata dalla filiale della Banca d'Italia ed una dichiarazione da essi sottoscritta contenente l'indicazione se le azioni siano state da essi acquistate nei diciotto mesi precedenti l'entrata in vigore del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, ovvero in altra epoca.

Nel primo caso, la lettera raccomandata dovrà contenere altresì la specificazione del nome del cedente, degli estremi del titolo da cui deriva il possesso, della data esatta del trasferimento e del prezzo pagato; il possessore, a richiesta, dovrà fornire le prove del tempo, del modo e delle condizioni di acquisto.

Il possessore di azioni il quale non provveda nei termini al deposito ed alle comunicazioni all'Istituto per la Ricostruzione Industriale, ovvero faccia dichiarazioni reticenti o non rispondenti a verità, o che avendo acquistato le azioni nei diciotto mesi precedenti l'entrata in vigore del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, non fornisca le prove richieste, riceverà, per le azioni delle quali non sia operato il cambio ai sensi dell'art. 9, un indennizzo pari soltanto alla metà di quello determinato a norma dell'art. 7.

Il Ministro per le finanze potrà disporre ispezioni e indagini per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.

Quando, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sia fornita, entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto del Capo del Governo di cui all'art. 2, la prova che il ritardo nel deposito delle azioni sostituite e nelle comunicazioni da farsi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale a norma del presente articolo sia derivato da causa di forza maggiore, i possessori potranno essere riammessi in termine per richiedere l'indennizzo nella misura di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 7.

Per le azioni delle quali non sia operato il cambio ai sensi dell'art. 9, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale corrisponderà ai possessori, che ne abbiano effettuato il deposito, un indennizzo determinato come segue:

a) per le azioni quotate ufficialmente presso una o più Borse del Regno, l'indennizzo sarà ragguagliato alla media aritmetica di tutti i prezzi di compenso delle azioni risultanti dai listini ufficiali delle Borse stesse per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 1936 e gennaio, febbraio e marzo 1937;

b) per le azioni non ammesse alle quotazioni ufficiali, l'indennizzo sarà determinato capitalizzando al 100 per 6 il dividendo corrisposto dalla Società per l'esercizio sociale chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) per le azioni non ammesse alle quotazioni ufficiali e che non abbiano distribuito dividendo per l'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'indennizzo sarà stabilito da un Collegio composto da tre membri, di cui uno designato dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale ed uno dall'assemblea dei possessori delle azioni sostituite, che sarà all'uopo convocata nelle forme di legge dai sindaci cessanti entro un mese dalla pubblicazione del decreto del Capo del Governo di cui all'articolo 2. Il terzo membro, con funzioni di presidente, sarà nominato d'accordo fra gli altri due componenti del Collegio e, in caso di mancato accordo, dal presidente della Corte d'appello del Distretto ove ha sede la Società.

La determinazione del Collegio di cui alla lettera c) è definitiva e fa stato nei confronti di tutti gli interessati.

I dividendi relativi agli esercizi sociali chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora pagati, saranno corrisposti all'Istituto per la Ricostruzione Industriale al possessore delle azioni, salvo rivalsa verso la Società.

Art. 8.

Per le azioni che siano state acquistate dagli attuali possessori nel periodo dei diciotto mesi anteriori alla entrata in vigore del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, l'indennizzo determinato come al precedente articolo non potrà eccedere il prezzo da essi pagato per l'acquisto delle azioni, maggiorato del 25 per cento.

Art. 9.

A richiesta del possessore delle azioni sostituite, da farsi nella stessa lettera raccomandata di cui al comma secondo dell'art. 6, in luogo dell'indennizzo di cui ai precedenti articoli, limitatamente alla metà delle azioni stesse, saranno attribuite altrettante azioni della nuova serie emessa a norma dell'art. 2. Se le azioni possedute sono in numero dispari la conversione potrà aver luogo per la metà del numero totale, diminuito dell'unità.

La facoltà di cambio, limitatamente alla metà delle azioni possedute, potrà essere esercitata anche dal possessore al quale si renda applicabile l'art. 6, quarto comma.

Art. 10.

L'indennizzo sarà corrisposto dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Capo del Governo di cui all'art. 2; ove si faccia luogo alla procedura prevista dall'art. 7, lettera c), tale termine sarà, se del caso, prorogato ad un mese dalla determinazione del Collegio.

Nel caso di tardiva presentazione delle azioni sostituite, il termine decorrerà dalla comunicazione all'Istituto per la Ricostruzione Industriale dell'effettuato deposito.

Negli stessi termini l'Istituto per la Ricostruzione Industriale provvederà alla consegna delle azioni da attribuire a norma dell'art. 9.

Art. 11.

Con decreti del Capo del Governo emanati di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno determinate le Società che si trovino nelle condizioni di cui allo art. 1, nelle quali l'Istituto per la Ricostruzione Industriale abbia già una partecipazione azionaria di oltre la metà del capitale.

L'Istituto per la Ricostruzione Industriale dovrà conservare fino al 31 dicembre 1942 tante azioni delle dette Società che assicurino almeno la metà dei voti spettanti all'intero capitale azionario.

Si applicano alle dette Società le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 3.

I componenti del Consiglio di amministrazione delle Società medesime dovranno essere in numero non inferiore a 9 nè superiore a 11. Il Collegio sindacale sarà costituito da 3 o 5 sindaci effettivi e due supplenti.

Le modificazioni da apportare allo statuto sociale in armonia con le disposizioni del presente articolo e le nomine relative saranno deliberate dalla prima assemblea generale convocata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Per deliberare sugli oggetti previsti dagli articoli 158 e 210 del Codice di commercio nelle assemblee delle Società di cui al presente decreto è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, anche in deroga alle disposizioni degli statuti sociali, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti al capitale sociale e la maggioranza dei voti rappresentati.

Per le deliberazioni indicate ai numeri 3° e 5° dell'art. 158 del Codice di commercio e prese in conformità del comma precedente, non compete ai soci assenti o dissenzienti il diritto di recesso.

Art. 13.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1937-XV, n. 452.

Modificazione al ruolo transitorio della Corte dei conti per la Sezione giurisdizionale delle pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere:

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo del personale per i servizi di carattere transitorio e per la eliminazione dell'arretrato della Corte dei conti, di cui alla tabella *B* annessa al testo unico approvato con

R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, è aumentato, per la parte relativa alla Magistratura (gruppo A), di quattro posti di consigliere, due di primo referendario e due di referendario.

Ai magistrati predetti si applica il disposto del 4° comma dell'art. 92 del testo unico sopra indicato e nei riguardi dei consiglieri è d'altrettanto aumentata la facoltà cui si riferisce il penultimo comma dell'articolo stesso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 71. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 aprile 1937-XV.
Determinazione delle Società che si trovano nelle condizioni stabilite dal R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 451.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 451, recante provvedimenti per disciplinare l'intervento dello Stato nella industria delle costruzioni navali di preminente interesse nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Le Società anonime per azioni: Ansaldo, con sede in Genova e capitale versato di L. 150.000.000; Odero-Terni-Orlando per costruzioni di navi, macchine ed artiglierie, con sede in Genova e capitale versato di L. 115.000.000; Cantieri Riuniti dell'Adriatico con sede in Trieste e capitale versato di L. 100.000.000, si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 451.

Art. 2.

Alla Società Cantieri Riuniti dell'Adriatico, nella quale l'Istituto per la Ricostruzione Industriale non ha partecipazione azionaria di oltre la metà del capitale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 10, 12 e 13 del citato decreto-legge.

Art. 3.

Alle Società Ansaldo e Odero-Terni-Orlando, nelle quali l'Istituto per la Ricostruzione Industriale ha già partecipazione azionaria di oltre la metà del capitale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 13 del citato decreto-legge.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 aprile 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1937 - Anno XV
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 169. — GUALTIERI.

(1211)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1937-XV.
Composizione e nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società anonima Cantieri Riuniti dell'Adriatico con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 451, recante provvedimenti per disciplinare l'intervento dello Stato nella industria delle costruzioni navali di preminente interesse nazionale;

Visto il decreto 17 aprile 1937-XV del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, col quale si dichiarano applicabili alla Società anonima Cantieri Riuniti dell'Adriatico, con sede in Trieste, le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 10, 12 e 13 del citato Regio decreto-legge;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Soc. an. Cantieri Riuniti dell'Adriatico, con sede in Trieste e capitale versato di L. 100.000.000, sono disciolti.

Le relative attribuzioni sono devolute ad un Consiglio di amministrazione provvisorio, costituito da nove componenti, e ad un Collegio sindacale provvisorio.

A far parte del Consiglio di amministrazione provvisorio sono nominati i signori: on. avv. Francesco Giunta, ingegnere Cesare Sacerdoti, cap. Augusto Cosulich, ing. Giuseppe Lojacono, dott. Carlo Perusino, on. Enrico Paolo Salem, on. sen. Giovanni Agnelli, on. sen. Vittorio Cini, cav. del lavoro Edgardo Morpurgo.

Il Collegio sindacale provvisorio è composto dei signori: dott. Moses Chinigò, dott. Arnaldo Marcantonio, dottor prof. Renato Matteucci, sindaci effettivi, e dei signori: dott. Aldo Castelfranchi, dott. Sergio Paronetto, sindaci supplenti.

A presidente del Collegio sindacale viene nominato il dott. prof. Renato Matteucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(1212)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 marzo 1937-XV.

Normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935 relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 1° marzo 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 429 - 25 aprile 1936-XIV: Fori da centri a 60° per lavorazione su macchine utensili;

UNI 430 - 25 aprile 1936-XIV: Punte per eseguire fori da centri a 60°, senza smusso di protezione;

UNI 431 - 25 aprile 1936-XIV: Punte per eseguire fori da centri a 60°, con smusso di protezione;

UNI 432 - 25 aprile 1936-XIV: Punte svasatrici per eseguire fori da centri a 60°, con smusso di protezione;

UNI 433 - 25 aprile 1936-XIV: Attacchi per utensili. Tipo a codolo quadro;

UNI 434 - 25 aprile 1936-XIV: Attacchi per utensili. Tipo a codolo a piramide;

UNI 435 - 25 aprile 1936-XIV: Attacchi per utensili. Tipo a codolo cilindrico liscio. Serie corta e serie lunga;

UNI 436 - 25 aprile 1936-XIV: Attacchi per utensili. Tipo a codolo cilindrico con dente di trascinamento. Serie corta e serie lunga;

UNI 437 - 25 aprile 1936-XIV: Attacchi per utensili. Tipo a codolo Morse.

UNI 439 - 25 aprile 1936-XIV: Attacchi per frese. Tipo con dente frontale di trascinamento;

UNI 440 - 25 aprile 1936-XIV: Attacchi per alesatori e svasatori. Tipo con dente frontale di trascinamento.

UNI 441 - 25 aprile 1936-XIV: Attacchi a codolo per utensili da pressa;

UNI 442 - 25 aprile 1936-XIV: Punte elicoidali. Prospetto dei tipi unificati;

UNI 443 - 25 aprile 1936-XIV: Punte elicoidali con codolo a piramide, serie normale;

UNI 444 - 25 aprile 1936-XIV: Punte elicoidali con codolo a piramide, serie corta;

UNI 445 - 25 aprile 1936-XIV: Punte elicoidali da girabecchino;

UNI 446/447 - 25 aprile 1936-XIV: Punte elicoidali con codolo cilindrico, serie corta. Diametri fino a 10 mm.;

UNI 448 - 25 aprile 1936-XIV: Punte elicoidali con codolo cilindrico, serie corta. Diametri oltre i 10 mm.;

UNI 449 - 25 aprile 1936-XIV: Punte elicoidali con codolo cilindrico, serie lunga. Diametri fino a 10 mm.;

UNI 450 - 25 aprile 1936-XIV: Punte elicoidali con codolo cilindrico, serie lunga. Diametri oltre 10 mm.;

UNI 451/452 - 25 aprile 1936-XIV: Punte elicoidali con codolo conico Morse.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dal quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per i materiali già regolamentari, dal compimento di un anno dalla data stessa.

Pertanto entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Art. 3.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o sostituzione, sia per caratteristiche speciali cui detti materiali devono corrispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 4.

Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI di Milano (Foro Bonaparte, 16).

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5, ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1, ciascuna.

Art. 6.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1115)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Atzara, Barisardo, Baunei, Bitti, Escalaplano, Escolca, Fonni, Gairo, Irgoli di Galtelli, Laconi, Mamoiada, Meanasardo, Modolo, Nuragus, Nurallao, Olzai, Oniferi, Orosei, Orgosolo, Orotelli, Sarule, Scano Montiferro (in provincia di Nuoro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Atzara, Barisardo, Baunei, Bitti, Escalaplano, Escolca, Fonni, Gairo, Irgoli di Galtelli, Laconi, Mamoiada, Meanasardo, Modolo, Nuragus, Nurallao, Olzai, Oniferi, Orosei, Orgosolo, Orotelli, Sarule, Scano Montiferro (in provincia di Nuoro);

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente decreto, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1182)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1937-XV.

Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, riguardante il finanziamento delle opere di bonifica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370;

Visto il R. decreto-legge 22 ottobre 1932-X, n. 1378;

Decreta:

È approvato il seguente regolamento per l'esecuzione delle norme contenute nel R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370.

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a richiesta dei concessionari di opere di bonifica integrale, rilascia un certificato attestante l'importo delle annualità di contributo statale loro dovute sui propri stanziamenti e determinate a norma del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.

I concessionari che intendono valersi delle disposizioni del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, possono cedere al Tesoro dello Stato il proprio credito, mediante dichiarazione rilasciata in calce al certificato suddetto. La firma apposta su tale dichiarazione può essere autenticata gratuitamente dai funzionari preposti ai servizi, che abbiano conoscenza diretta del creditore. Gli stessi funzionari dovranno accertare che i firmatari abbiano la facoltà di effettuare la cessione per conto dell'Ente concessionario.

Il Tesoro, per lo sconto delle annualità cedutegli, adotterà il tasso del 5,50 per cento, salvo che le annualità stesse siano state determinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad un tasso superiore, nel qual caso lo sconto avverrà al tasso di loro originaria determinazione.

Detto tasso del 5,50 per cento potrà essere variato con decreto del Ministro per le finanze, in corrispondenza delle variazioni che intervenissero rispetto al tasso di determinazione delle annualità statali ai sensi del citato R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.

Art. 2.

Qualora il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esecuzione diretta di lavori a cura dello Stato o per il pagamento in unica soluzione di contributi governativi previsti dalle leggi di bonifica integrale, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, intenda procedere allo sconto delle annualità iscritte nel proprio bilancio, la somministrazione del capitale corrispondente sarà fatta dal Tesoro, sulla base di un processo verbale, in cui i rappresentanti dei due Ministeri definiranno le modalità dell'operazione.

Art. 3.

In corrispondenza dell'importo delle annualità cedute a norma degli articoli precedenti al Ministero delle finanze, la Direzione generale del Tesoro emette certificati nominativi speciali di credito ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze potrà consentire, in casi speciali, la divisione dei certificati nominativi di L. 500.000 in certificati da L. 100.000 e 50.000.

Art. 5.

I certificati, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, stampati su carta filigranata, avranno una numerazione ordinale per ogni singolo taglio di L. 500.000, 100.000 e 50.000, e l'indicazione in lettere ed in cifre del valore nominale.

Ciascun certificato consterà di una parte centrale e di due parti laterali. Sulla prima saranno indicati tutti gli estremi che servono ad individuare il titolo stesso; la parte di destra porterà la tabella di ammortamento; la parte di sinistra, la quale verrà staccata al momento della emissione del certificato, costituirà la matrice del titolo e verrà trattenuta dalla Direzione generale del Tesoro per le necessarie annotazioni.

Art. 6.

In base alle cessioni di cui all'art. 1, comma secondo, del presente decreto, il Tesoro provvede al versamento a favore dei concessionari di bonifica dell'importo capitale delle annualità cedutegli.

Art. 7.

I certificati di credito emessi dalla Direzione generale del Tesoro sono trasferibili soltanto a favore degli Istituti ed Enti indicati nell'art. 4 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, mediante girata al nome del concessionario, stesa a tergo dei certificati medesimi.

Le girate sono esenti di tasse di bollo.

Art. 8.

I certificati di credito, di cui agli articoli precedenti, in caso di girata dovranno essere esibiti al Ministero delle finanze — Direzione generale del Tesoro — che prenderà nota della girata sulle matrici dei titoli e nel registro di cui all'articolo seguente.

Art. 9.

Presso la Direzione generale del Tesoro sarà tenuto un apposito registro sul quale verranno descritti i certificati emessi e sarà presa nota delle girate, nonchè di qualsiasi altra variazione relativa ai titoli stessi.

Art. 10.

I certificati di credito saranno consegnati agli interessati a mezzo delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Art. 11.

Nei casi di smarrimento dei certificati di credito di cui ai precedenti articoli, saranno tenute presenti le norme vigenti pei titoli di debito pubblico abbreviandosi da sei mesi a due mesi il termine di cui all'art. 76 del regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Art. 12.

Gli stampati per i certificati saranno presi in consegna dall'ufficio che tratta il servizio, il quale terrà conto su apposito registro anche degli stampati annullati per eventuali errori. Detti stampati, unitamente ai titoli estinti o sostituiti o che comunque avranno perduto efficacia, verranno bruciati secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Roma, addì 22 marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro per le finanze*:
BIANCHINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(1195)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1937-XV.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il miglioramento dell'industria zolfifera siciliana in Palermo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 15 giugno 1933, n. 965, contenente le norme per l'amministrazione dell'Ente per il miglioramento dell'industria zolfifera siciliana, in Palermo;

Visto il R. decreto 23 agosto 1934 col quale fu nominato un commissario per la temporanea gestione dell'Ente predetto;

Considerata la opportunità di costituire l'amministrazione ordinaria dell'Ente stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente per il miglioramento dell'industria zolfifera siciliana in Palermo è composto dai signori:

Avv. comm. Vincenzo Arcuri, presidente;

Dott. comm. Giovanni Girardi, ispettore superiore corporativo, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Dott. comm. Giuseppe Del Vecchio, direttore capo divisione del Ministero delle finanze, in rappresentanza di detto Ministero;

Dott. ing. comm. Spartaco Bongini, ingegnere capo del Distretto minerario di Caltanissetta;

Ing. cav. uff. Emanuele Bergmann, in rappresentanza della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci è composto dai signori:

Cav. Giuseppe Giovinco, direttore della Sezione del Tesoro di Palermo;

Dott. comm. Manlio Campana, direttore centrale del Banco di Sicilia in Palermo;

Cav. Manlio Candrilli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(1215)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1936-XIV.
Autorizzazione alla Società anonima « UCA », con sede in Torino, ad esercitare l'assicurazione delle spese legali, giudiziarie e peritali dei proprietari di immobili nei casi di danni recati a terzi e di inadempienze contrattuali degli inquilini.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1935 col quale la Società anonima « Unione Compagnia Assistenza Automobilistica « UCA », con sede in Torino fu autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione delle spese legali, giudiziarie e peritali relative a sinistri dipendenti dall'uso dei veicoli in circolazione stradale;

Vista la domanda in data 8 novembre 1935, con la quale la predetta Società ha chiesto l'autorizzazione ad estendere il proprio esercizio all'assicurazione delle spese legali, giudiziarie e peritali che i proprietari di immobili possono dover sostenere nei casi di danni a persone od a cose in seguito a rovina degli stabili, e nei casi di inadempienze contrattuali degli inquilini;

Viste le condizioni di polizza per l'assicurazione di cui trattasi;

Decreta:

La Società anonima « UCA », con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione delle spese legali, giudiziarie e peritali dei proprietari di immobili nei casi di danni recati a terzi e di inadempienze contrattuali degli inquilini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(1198)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 12 aprile 1937-XV, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modifica all'art. 4 del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413, relativo alla costituzione, con sede in Roma, del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari.

(1220)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 87; num. del certificato provvisorio 13709 - Consolidato 5 % - Data di emissione: 20 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Trento - Intestazione: Torresani Virgilio - Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 88; num. del certificato provvisorio 17325 - Consolidato 5 % - Data di emissione 2 febbraio 1927 Ufficio di emissione: Banca Italia di Trento - Intestazione: Eberhart Caterina - Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 89; num. del certificato provvisorio 16198 - Consolidato 5 % - Data di emissione: 24 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Trento - Intestazione: Giacomozzi Maria - Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 90; num. del certificato provvisorio 16584 - Consolidato 5 % - Data di emissione: 24 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Trento - Intestazione: Nesler Guida fu Cirillo - Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 91; num. del certificato provvisorio 4616 - Consolidato 5 % - Data di emissione: 11 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Trento - Intestazione: Eccher Riccardo fu Carlo - Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 92; num. del certificato provvisorio 7611 - Consolidato 5 % - Data di emissione: 18 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Trento - Intestazione: Romen Giuseppe di Antonio - Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 93; num. del certificato provvisorio 16507 - Consolidato 5 % - Data di emissione: 20 novembre 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Verona - Intestazione: Vivaldi Giovanni fu Riccardo - Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 94; num. del certificato provvisorio 6019 - Consolidato 5 % - Data di emissione: 21 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Pola - Intestazione: Codnich Giovanni fu Margherita - Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 7 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1186)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Media dei cambi e dei titoli

del 14 aprile 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,25
Francia (Franco)	84,75
Svizzera (Franco)	432,75
Argentina (Peso carta)	5,785
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,20
Danimarca (Corona)	4,163
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6855
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	360,85
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8075
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,225
Id. 3,50 % (1902)	71,075
Id. 3,00 % (Lordo)	54,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,225
Rendita 5 % (1935)	91,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,475
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,55
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,20
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,05
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento in cartelle al portatore di certificato consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons. 5 per cento n. 283558 per la rendita annua di L. 510, intestato ad Abruzzese Antonio e Luigi di Antonio, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Manocalzati (Avellino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(6107)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Monfalcone.

Con R. decreto 4 marzo 1937-XV, il termine assegnato al grand'uff. Angelo Fano, Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Monfalcone, è stato prorogato al 30 settembre 1937-XV.

(1204)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 5 posti di vice segretario nel ruolo dei Regi istituti di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia di arte drammatica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, ed il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, per l'applicazione di essa;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme esecutive, interpretative ed integrative, e la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Veduto l'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-III, n. 843;
Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46;
Vedute le leggi 6 giugno 1929, n. 1024, 27 giugno 1929, n. 1047, e 24 marzo 1930, n. 454;
Veduti i Regi decreti 2 giugno 1932, n. 690, e 30 settembre 1922, n. 1290;
Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Veduti i Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, e 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinque posti di vice-segretario nel ruolo del personale di carriera amministrativa (grado 11°, gruppo *A*), nei Regi istituti di belle arti, nei Regi conservatori di musica e nella Regia accademia di arte drammatica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 6, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 21 e non più di 40, elevata ad anni 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato dello Stato di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni prescritte all'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109.

I concorrenti i quali risiedono nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, al termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre, successivamente, ma non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti;

2° diploma originale, o copia notarile autentica, di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato di un medico provinciale, militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° certificato generale negativo, rilasciato dal competente ufficiale del casellario giudiziale;

7° documento, dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento. Gli ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune dove hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° fotografia del concorrente, con la firma di lui autenticata dal podestà o da un notaio.

10° l'iscrizione al P. N. F. per l'anno XV E. F.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo in un'Amministrazione dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10. Coloro che non appartengono ai ruoli dell'Amministrazione della educazione nazionale, dovranno aggiungere ai suddetti documenti copia autentica dello stato matricolare.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui al n. 10.

Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui al numero 7.

Art. 3.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale per le antichità e belle arti) dopo il termine stabilito o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 6, o corredate di tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione. Non è ammesso alcun riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni al Ministero dell'educazione nazionale o ad altri uffici. E' solo consentito riferirsi a documenti, non scaduti, presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-I, n. 2960.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

L'esame del concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successiva ordinanza Ministeriale.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno, dell'ora e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

Le tre prove scritte saranno: una su un tema di diritto civile od amministrativo, una su un tema di cultura storica e letteraria, ed una sulla contabilità generale dello Stato.

Ai concorrenti verranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto costituzionale e l'ordinamento corporativo;

b) la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica e particolarmente quella delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione della graduatoria si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dalla votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'articolo 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nella carriera del ruolo predetto e conseguiranno la nomina a vice segretari se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo il prescritto periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso, che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretari.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno lordo mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

A coloro che provengono da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1155)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due posti di alunno d'ordine nel ruolo delle Regie accademie di belle arti, Regi conservatori di musica e Regia accademia di arte drammatica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690, col quale fu approvato il ruolo organico del personale delle Regie accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia di arte drammatica;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a due posti di alunno d'ordine in prova, gruppo *C*, grado 13°, nel ruolo del personale della carriera d'ordine delle Regie accademie di belle arti, Regi conservatori di musica e Regia accademia d'arte drammatica. Al concorso possono partecipare anche le donne; ad esse però potrà essere assegnato soltanto uno dei due posti messi a concorso.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova, nella carriera d'ordine delle Regie accademie di belle arti, Regi conservatori di musica Regia accademia d'arte drammatica e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo il prescritto periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

A coloro che provengano da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione 3ª) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 21 anno e non oltrepassato quella di 40. Detto limite è elevato ad anni 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 *maggio* 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste all'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XIV, n. 2109;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo del casellario giudiziale;

6° certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo;

7° certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

8° licenza di scuola media inferiore o ammissione al ginnasio superiore o alcuno dei titoli corrispondenti a' termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054. E' ammessa anche la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile;

9° certificato, su carta legale, rilasciato dal segretario federale, attestante l'iscrizione al P. N. F., ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci femminili;

10° fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

11° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, per l'incremento demografico e del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui al n. 9.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente e almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione 3ª) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 6 o corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato oppure a servizi diversi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile dal Ministro per l'educazione nazionale ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

2° nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;

3° nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

4° nozioni elementari di statistica.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai numeri 1 e 2.

I candidati ammessi agli esami orali dovranno dare prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero. I concorrenti saranno avvisati a domicilio.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, o nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1156)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sei posti di custode nelle Regie accademie di belle arti, nei Regi conservatori di musica e nella Regia accademia di arte drammatica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive e interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso interno per titoli, a sei posti di custode nelle Regie accademie di belle arti, nei Regi conservatori di musica e nella Regia accademia d'arte drammatica.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte gli avventizi giornalieri che prestano servizio alle dipendenze delle Regie accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia d'arte drammatica da almeno due anni dalla data del presente decreto, che abbiano superato l'esame di ammissione alle scuole medie o abbiano conseguito la licenza elementare.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anni e non sorpassato quella di anni 30.

Quest'ultimo limite è protratto a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, ed a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale e per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per coloro, inoltre, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, contenere anche l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito ed essere corredate da tutti i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) titolo di studio;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato da rilasciare da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del Podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

h) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno di iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese è controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario federale e contenente l'attestazione che l'iscrizione ai Fasci di combattimento non è mai stata interrotta. Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice segretari oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei due Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati degli italiani non regnicoli e dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

i) altri eventuali documenti (scolastici, di prestato servizio presso le Amministrazioni statali, di idoneità conseguita in precedenti concorsi, ecc.) che il concorrente intenda produrre nel suo interesse. E' indispensabile la presentazione del certificato attestante la qualità di avventizio giornaliero, di cui all'art. 2 del presente decreto, con la indicazione della data di assunzione, rilasciato dal Presidente dell'Istituto presso il quale il concorrente presta servizio;

l) elenco in triplice copia dei documenti esibiti.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929-VII, n. 1054, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione del documento di cui alla lettera *h*) i mutilati e invalidi di guerra nonchè gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale.

I concorrenti, i quali si trovano nelle Colonie italiane, avranno facoltà di presentare, nel termine stabilito all'art. 3 del presente decreto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni dopo il termine predetto, i documenti.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) dopo il termine fissato nel precedente articolo 3, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ed Uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' consentito soltanto riferirsi a documenti non scaduti presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

Il concorrente dovrà fare esplicita dichiarazione (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione giudicatrice sceglie, insindacabilmente, tra i concorrenti quelli più idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1173)

REGIA PREFETTURA DI ENNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori al concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visti i propri decreti in data 23 novembre 1936, n. 18030, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali e all'Albo della Prefettura, con i quali si approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice dei candidati al concorso a tre posti di veterinario comunale e consorziale vacanti in Provincia, ed in base alla medesima ed alle domande dei candidati al concorso si assegnavano, secondo l'ordine di preferenza indicato da ciascuno, le sedi ai vincitori;

Vista la dichiarazione del podestà di Calascibetta dalla quale risulta che il dott. Campisi Paolo, nominato in conformità dei detti decreti ha rinunciato al posto;

Visti gli articoli 69, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il precedente decreto in data 23 novembre 1936, n. 18030, con cui si dichiaravano i vincitori al concorso di cui sopra, resta modificato come segue:

Il dott. Floridia Pietro di Francesco, 4° graduato, è dichiarato vincitore del concorso di cui sopra per il Consorzio veterinario con sede a Calascibetta.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi nell'Albo di questa Prefettura e in quello dei Comuni interessati.

Enna, addì 1° aprile 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(1172)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.